



Maggio 1928 39
Sent. N° 339

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Regolamento N° 321

*In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia*

*La commissione d'Ispezione dell'Alta Corte
di Giustizia, in camera di consiglio, composta degli
Onorevoli Senatori*

<i>Morzone Paolo</i>	<i>Presidente</i>
<i>Cirio Giovanni</i>	
<i>Bacelli Alfredo</i>	
<i>Crispo Boncada Francesco</i>	
<i>Mazzocco Enrico</i>	<i>Membri ordinari,</i>

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

*Bensa Felice fu Enrico e fu Solaro Anna nato a
Genova il 22 gennaio 1878, Senatore del Regno, consigliere
e Delegato della Società Industrie Minerarie e Chimiche
in Livorno.*

Imputato di

*Violazione dell'art. 509 del Codice penale, in relazio-
ne al paragrafo XI della Carta del Lavoro e all'articolo 19
del contratto collettivo di lavoro, stipulato il 1° aprile
1928, per non avere pagato gli stipendi agli impiegati*

e le paghe agli operai, dal 1932 in poi
Visti gli atti del procedimento predetto,
Udita la relazione del Commissario delegato Onorevole
Senatore Francesco Crispo Moncada,
La commissione rileva in
Fatto

Con verbale in data 2 novembre u.s. l'Ispettore
corporativo addetto all'Ufficio di Roma, Tio Amori,
dichiarava che a seguito di vari reclami pervenuti
a quello Ufficio essendosi recato presso la Società
Industrie Minerarie e Chimiche in Civitavecchia,
aveva accertato che la Società era in arretrato con
la corrispondenza delle paghe al personale dipenden-
te: agli operai addetti alla cave di Bollumiere non
era effettuato il saldo delle paghe dal mese di agosto, per
cui erano state corrisposte globalmente soltanto lire
1.400 di acconti; agli operai addetti allo stabilimento
di Civitavecchia era stata pagata la prima quindici-
cina di settembre soltanto in data 29 ottobre u.s.
e la Società era in debito del rimanente; agli
impiegati non era stato corrisposto lo stipendio
da vari mesi. Il detto Ispettore corporativo
aggiungeva che tale situazione si ripeteva
dall'anno 1930, dando motivo a continue la-
gnanze degli interessati e che l'Ufficio, che
aveva dovuto già in proposito intervenire nel
1933, si vedeva costretto a denunciare la Società,
e per essa l'On. Sen. Felice Bensa nella sua quali-
tà di Consigliere delegato, per violazione dell'artico-
lo 509 del Codice penale in relazione al paragrafo
XI della Carta del lavoro e all'art. 19 del contratto col-
lettivo di lavoro per gli operai addetti alle industrie
chimiche stipulato il 1° aprile 1928.

Pervenuto il detto verbale all'Autorità giudi-
ziaria ordinaria, questa lo trasmetteva per mezzo
di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia a S. E.

il Presidente del Senato, che ne ordinava, il 17 dicembre u. s., l'invio a questa Commissione d'Istruzione per l'ulteriore corso.

La Commissione raccoglieva anzitutto in data 26 gennaio u. s. le dichiarazioni dell'On. Sen. Bensa, il quale, sia con tali dichiarazioni sia con un successivo memoriale presentato il 27 febbraio, assumeva in sostanza che gli stipendi degli impiegati e le payhe degli operai erano in istato di sensibile arretrato sin da tempo precedente la sua assunzione all'ufficio di amministratore (1932) e che alla unanimità epoca le condizioni particolarmente difficili della Società imponevano preliminarmente la esecuzione urgente di due radicali sistemazioni - la industriale e la finanziaria - prima di potere addivinare alla ammortizzazione delle payhe arretrate e al pronto pagamento di quelle correnti. Aggiungeva d'altra parte che, in dipendenza di tali necessità, non aveva mancato di provocare opportune intese con le maestranze per le payhe stesse ed esibiva in effetti una dichiarazione dell'Unione provinciale degli industriali attestante che nel mese di aprile dello scorso anno fu convenuto con l'Unione provinciale Fascista dei lavoratori dell'industria che in attesa della sistemazione della Società, fermo l'obbligo di questa di corrispondere regolarmente le quindicine future, per gli arretrati dovevano essere corrisposti acconti, in modo che gli arretrati medesimi non superassero mai l'importo di due quindicine complete oltre quella in corso. Il Sen. Bensa assicurava, infine, essere ormai le payhe aggiornate, essendo stato saldato lo arretrato.

L'Ispettore corporativo denunziante, all'uopo invitato, confermava il 16 marzo u. s. dinanzi a questa Commissione quanto aveva esposto nella denuncia, soggiungendo che la Società era ancora in parte inadempiente, come poi ripeteva in una nota esplicativa

del 25 marzo successivo.

Il Direttore dell'Unione provinciale degli industriali, Enzo Limino, in data 16 marzo dichiarava a questa Commissione constargli l'effettuato pagamento di tutti i salari arretrati e in una nota del 20 marzo successivo precisava che quando il Sen. Bensa assunse la carica di amministratore delegato della S. I. M. C. C. i salari arretrati ascendevano a lire 74 mila, mentre alla fine di agosto 1934 le quindicine arretrate erano solo due; che con la prima quindicina di ottobre l'arretrato era ridotto ad una sola quindicina e successivamente le quindicine erano state pagate in anticipo, per modo che alla fine di gennaio 1935 le paghe erano state completamente aggiornate; che successivamente per sopravvenuta mancanza di fondi un nuovo ritardo si era verificato nel pagamento della seconda quindicina di febbraio, ritardo però già sanato alla stessa data della nota in parola.

Del pari, il Segretario provinciale dell'Unione Fascista dei lavoratori dell'industria, invitato a comparire dinanzi a questa Commissione, il 12 aprile u.s. dichiarava e poi confermava in apposita nota il 27 successivo, che la S. I. M. C. C. aveva ritardato i pagamenti a causa di notevoli difficoltà finanziarie e che per non aggravare ulteriormente la situazione della Società l'organizzazione sindacale da lui diretta aveva concesso una dilazione. Aggiungeva poi che l'impegno così regolato fu, sia pure a rilente, mantenuto dalla Società, cosicchè questa al momento attuale (27 aprile) risultava in regola col pagamento dei salari spettanti al proprio personale dipendente.

Rinviati gli atti al Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia per le sue conclusioni, questi, dopo accurata disamina, ha chiesto "che la Commissione d'Istruzione dichiari di non dover pre-

cedere a carico del Sen. Bensa per il delitto di cui in rubrica per non avere egli commesso il reato addebitatogli".

La Commissione osserva in

Diritto

Bene opportunamente, a consacrare la funzione sociale del contratto di lavoro quale è stata solennemente affermata dalla dichiarazione IV della Carta del lavoro, l'articolo 509 del codice penale, come già l'art. 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, incrimina l'inosservanza di norme disciplinanti i rapporti di lavoro e fra esse l'inadempimento di obblighi che derivano da un contratto collettivo di lavoro, per cui le ordinarie regole sulla responsabilità civile sarebbero state inadeguate di fronte all'interesse pubblico che sta a base dell'ordinamento sindacale corporativo. Ma non è men vero che lo art. 509 del codice penale prevede una figura di delitto doloso (art. 42 e 43), per il quale cioè è estremo essenziale l'elemento del dolo, consistente nella coscienza e nella volontà di non adempiere gli obblighi che derivano dal contratto di lavoro. Ora le premesse circostanze di fatto lasciano escludere in modo assoluto che vi sia stato comunque da parte del Sen. Bensa una determinazione volontaria di inadempimento agli obblighi del contratto collettivo. Dall'istruttoria compiuta emerge in modo luminoso come il Sen. Bensa non è colui che si sia proposto di operare contro la economia pubblica, l'industria e il commercio o anche sia stato negligente nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo e dalle norme emanate dagli organi corporativi; egli appare invece come l'uomo che ha fatto ogni sforzo - e non invano - per operare al vantaggio dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio e perciò delle stesse maestranze. Infatti il Senatore Bensa, sin dal momento dell'assunzione dell'Ufficio di amministratore delegato, trovò che la Società era in istato di profondo dissesto. Egli vide la necessità urgente, per salvare l'azione

Paul Morone

Amministratore

da, di una adeguata sistemazione sia dal punto di vista finanziario che industriale. A questa grave opera si accinse subito e l'istitutrice ha messo in luce che si opposero notevoli difficoltà, a superare le quali il Sen. Bensa si dette cura assidua e fervida, cercando in ogni modo di risanare ogni precedente disastro, esponendo anche personalmente i suoi beni e, gradualmente secondo le possibilità, riducendo sempre più l'entità dei debiti insoddisfatti dei compensi al personale dipendente fino a raggiungere il saldo dei salari arretrati. A dimostrare l'assenza dell'elemento del dolo sono poi fondamentali la conclusione e l'esecuzione dell'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali su iniziativa del Sen. Bensa per quanto concerne la corrispondenza dei salari e stipendi, sia per il passato che per l'avvenire. Invero, se la stessa Associazione sindacale competente, come bene osserva il Pubblico Ministero, ha riconosciuto che la situazione economica della società amministrata dal Bensa meritasse un particolare riguardo e giustificasse un accomodamento provvisorio tale da contemperare nei limiti del possibile il soddisfacimento delle giuste pretese dei lavoratori con la conservazione dell'azienda nell'interesse medesimo degli operai e impiegati oltracci della produzione, se l'Associazione sindacale medesima ha riconosciuto che in sostanza l'impegno è stato mantenuto, in tutto ciò è la migliore e più categorica dimostrazione dell'assenza nel Sen. Bensa di ogni intendimento delittuoso di eludere gli obblighi su di esso incombenti alla stregua del contratto di lavoro e della Carta di lavoro garantiti dalla sanzione di cui nell'art. 509 del Codice penale.

Che pertanto, mancando l'elemento del dolo, è da giudicare che il Sen. Bensa non abbia commesso il reato ascrittogli.

42
Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte,
sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,
letti e applicati gli articoli 509 del codice penale,
378 del codice di procedura penale e 16 e 17 del
Regolamento giudiziario del Senato

Dichiara

non doversi procedere a carico del Sen. Felice
Bensa per il delitto di cui in rubrica per non
avere commesso il reato ascrittogli.

Così deciso in Roma nella sede del Senato
del Regno addì 28 maggio 1935 Anno XIII.

Il Presidente

Paolo Morroni

Il Cancelliere

Amalia